



**Legge n.447 del 26 ottobre 1995  
Legge quadro sull'inquinamento acustico**

# **Zonizzazione acustica del territorio comunale**

## **Regolamento di attuazione**

**Comune di  
Trino  
(VC)**

**Trino, 27 febbraio 2004**





## **Indice**

### **Capo I - Principi generali**

- I.1 Tutela dall'inquinamento acustico e Zonizzazione del territorio comunale
- I-2 Finalità della Zonizzazione acustica del territorio comunale
- I-3 Effetti dell'adozione della Zonizzazione acustica sulla strumentazione urbanistica
- I-4 Ambiti di tutela della Zonizzazione acustica
- I-5 Modalità di aggiornamento e revisione della Zonizzazione acustica

### **Capo II - Adempimenti preliminari a carico di chi intende effettuare trasformazioni urbanistiche e edilizie od utilizzare il patrimonio edilizio**

- II-1 Prescrizioni generali da osservare in sede di formazione di strumenti urbanistici preventivi ai fini della tutela dell'inquinamento acustico
- II-2 Documentazione da produrre in sede di presentazione di istanze di autorizzazione alla formazione di Piani Particolareggiati di iniziativa pubblica e privata, Piani di recupero e strumenti urbanistici preventivi
- II-3 Relazione di impatto acustico da presentare in allegato alle istanze di concessione e/o autorizzazione edilizia
- II-4 Relazione di impatto acustico da allegare ai progetti di opere stradali e infrastrutture di trasporto
- II-5 Documentazione acustica da presentare in sede di riuso o subentro nell'uso del patrimonio edilizio esistente

### **Capo III - Esposizione all'inquinamento acustico ed utilizzazione edificatoria dei suoli**

- III-1 Vincoli all'utilizzazione edificatoria dei suoli per finalità di protezione dall'inquinamento acustico, relativi a nuovi comparti urbanistici

III-2 Vincoli all'utilizzazione edificatoria dei suoli per finalità di protezione dall'inquinamento acustico, relativi a strumenti urbanistici preventivi (Piani di recupero, comparti a ristrutturazione urbanistica) in contesti ad impianto consolidato

III-3 Vincoli all'utilizzazione edificatoria dei suoli per finalità di protezione dall'inquinamento acustico, relativi a interventi edilizi diretti

III-4 Prescrizioni da osservare per la tutela dell'ambiente esterno nel caso di edifici in cui si prevedano impianti, funzioni o attività in grado di provocare inquinamento acustico

III-5 Prescrizioni da osservare in sede di progettazione e realizzazione di infrastrutture di trasporto

#### **Capo IV - Requisiti di fonoisolamento degli edifici di nuova costruzione ed oggetto di interventi di ristrutturazione, restauro, risanamento**

IV-1 Requisiti minimi da garantire

IV-2 Requisiti di garantire nel caso di edifici esposti in facciata a livelli equivalenti superiori agli standard prescritti in sede di zonizzazione acustica

#### **Capo V - Disciplina delle attività rumorose**

V-1 Declaratoria di attività rumorosa

V-2 Limiti all'usabilità del patrimonio edilizio per attività funzioni e/o per l'installazione di impianti in grado di dare luogo ad effetti di inquinamento acustico


V-3 Assoggettabilità delle attività rumorose al Nulla Osta all'uso specifico di cui alle Norme tecniche attuative del PRG

V-4 Requisiti di fonoisolamento da garantire per immobili o loro porzioni, in cui si trovino installazioni e impianti o si svolgano attività causanti effetti di inquinamento acustico

V-5 Disposizioni relative all'isolamento degli impianti esterni in grado di generare effetti di inquinamento acustico

V-6 Disposizioni relative alla collocazione di impianti in grado di generare vibrazioni trasmissibili per via strumentale

#### **Capo VI- Disciplina delle attività rumorose e temporanee**

- 
- VI-1 Dichiaratoria di attività rumorosa temporanea
  - VI-2 Documentazione da produrre in sede di presentazione di istanze di autorizzazione in deroga per cantieri edili e per manifestazioni in luogo pubblico od aperto al pubblico
  - VI-3 Prescrizioni per il rilascio dell'autorizzazione in deroga per i cantieri edili, stradali ed assimilabili
  - VI-4 Relazione di impatto acustico da allegare alla domanda di licenza edilizia
  - VI-5 Orari previsti per i cantieri edili, stradali ed assimilabili autorizzati in deroga
  - VI-6 Prescrizioni per la coltivazione delle cave di materiali
  - VI-7 Prescrizioni per il rilascio dell'autorizzazione in deroga per le manifestazioni all'aperto in luogo pubblico od aperto al pubblico, feste popolari, luna park ed assimilabili
  - VI-8 Prescrizioni per l'impiego di attrezzature rumorose con carattere di temporalità

## **Capo VII- Ordinanze contingibili ed urgenti**

## **Capo VIII - Sanzioni amministrative**

## **Capo I**

### **Principi generali**

#### **I-1 Tutela dall'inquinamento acustico e Zonizzazione acustica del territorio comunale.**

L'azione amministrativa del Comune di Trino è improntata a principi di tutela dall'inquinamento acustico degli ambienti abitativi e dell'ambiente esterno.

Ai fini dell'individuazione delle zone a diversa rumorosità, il territorio del Comune di Trino è stato suddiviso in zone corrispondenti alla classificazione definita dall'articolo 2 del D.P.C.M. 1° marzo 1991 "Limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell'ambiente esterno", riportata nella Tabella 1 e 2 dell'Allegato B, mentre i valori limite sono quelli riportati nelle Tabelle B, C e D, dell'allegato al D.P.C.M. 14 novembre 1997.

#### **I-2 Finalità della Zonizzazione acustica del territorio comunale**

La Zonizzazione acustica del territorio comunale persegue i seguenti obiettivi:

- a) stabilire gli standard minimi di comfort acustico da conseguire nelle diverse parti del territorio comunale, in relazione alle caratteristiche del sistema insediativo di ogni contesto territoriale, ricondotto alle classificazioni di cui alla Tabella A, dell'allegato del D.P.C.M. 14 novembre 1997;
- b) adottare i Piani di Risanamento acustico di cui all'articolo 7 della Legge n.447 del 26 ottobre 1995, in caso di superamento dei valori di attenzione di cui all'articolo 2 comma 1, lettera g), nonché nell'ipotesi di cui all'articolo 4, comma 1 lettera a), ultimo periodo;
- c) consentire l'individuazione delle priorità d'intervento, in relazione all'entità del divario tra stato di fatto e standard prescritti, ed al grado di sensibilità delle aree e degli insediamenti esposti all'inquinamento acustico;
- d) costituire supporto all'azione amministrativa del Comune per la gestione delle trasformazioni urbanistiche ed edilizie, nonché per la disciplina delle attività antropiche e degli usi del patrimonio edilizio,

secondo principi di tutela dell'ambiente urbano ed extraurbano dall'inquinamento acustico.

### **I-3 Effetti dell'adozione della Zonizzazione acustica sulla strumentazione urbanistica**

L'adozione della Zonizzazione acustica del territorio comunale costituisce l'atto attraverso il quale trovano pieno recepimento nella prassi amministrativa del Comune di Trino i principi di tutela dell'inquinamento acustico espressi già dal D.P.C.M. 1° marzo 1991.

A far tempo dall'adozione della Zonizzazione acustica del territorio comunale, qualsiasi variante al PRG e relativi strumenti attuativi devono obbligatoriamente essere improntati a principi di conseguimento e/o salvaguardia dei limiti di comfort acustico prescritti dal D.P.C.M. 1° marzo 1991, dalla Legge n.447 del 26 ottobre 1995, dal D.P.C.M. 14 novembre 1997 e successive modifiche e integrazioni.

I medesimi principi sono perseguiti anche nella fase attuativa degli strumenti urbanistici previgenti.

### **I-4 Ambiti di tutela della Zonizzazione acustica**

L'ambito di tutela dall'inquinamento acustico viene esercitato sull'intero territorio comunale sulla base della zonizzazione acustica adottata.

Non vengono zonizzati, o comunque momentaneamente zonizzati attribuendo delle classi temporanee, i seguenti elementi urbanistici:

- assi stradali di grande viabilità e parcheggi di grandi dimensioni, che vengono considerati essi stessi come sorgenti di rumore, e per i quali si rimanda ai decreti specifici in corso di adozione e pubblicazione;
- zone specificamente deputate alla realizzazione di opere di contenimento della propagazione del rumore;
- “zone cuscinetto” previste nei casi in cui siano presenti aree confinanti aventi limiti massimi che si discostano in misura superiore a 5 dB(A).

## **I-5 Modalità di aggiornamento e revisione della Zonizzazione acustica**

La Zonizzazione acustica è soggetta a revisione periodiche al fine di determinare sostanziali variazioni nei parametri caratterizzanti la classe acustica precedentemente assegnata (densità abitativa, commerciale ed artigianale). Durante dette revisioni si devono inoltre tenere in considerazione modifiche significative dei flussi di traffico del sistema di viabilità principale. Nel caso di varianti al PRG la Zonizzazione acustica viene contestualmente revisionata sulla base delle modificate destinazioni d'uso in relazione alle caratteristiche del sistema insediativo in oggetto ed alle classificazioni di cui alla Tabella A dell'Allegato del D.P.C.M. 14 novembre 1997. Per le zone soggette a Piano particolareggiato e/o Piano di recupero, l'approvazione di quest'ultimo è subordinata all'automatica determinazione della Zonizzazione acustica sulla base delle destinazioni d'uso.

In caso di normative specifiche nazionali e/o regionali, la Zonizzazione acustica viene automaticamente aggiornata se vengono modificati i limiti massimi di esposizione senza variazione del numero complessivo delle classi di destinazione d'uso del territorio. Nel caso in cui ci sia variazione del numero complessivo delle classi sarà necessario stabilire un criterio oggettivo di adeguamento alla nuova normativa.

## **Capo II**

### **Adempimenti preliminari a carico di chi intende effettuare trasformazioni urbanistiche e edilizie od utilizzare il patrimonio edilizio**

#### **II-1 Prescrizioni generali da osservare in sede di formazione di strumenti urbanistici preventivi ai fini della tutela dell'inquinamento acustico**

In sede di presentazione di Piani particolareggiati e/o di Piani di recupero, con riferimento all'assetto planivolumetrico, alla distribuzione dei fattori di carico urbanistico e dei diversi usi e destinazioni di progetto, dovranno essere forniti tutti gli elementi utili ai fini dell'assegnazione del comparto alla prevista classe di zonizzazione acustica, ovvero alla suddivisione dello stesso in sub-comparti caratterizzati da differenti classi acustiche, in funzione delle loro destinazioni d'uso specifiche (aree verdi, scolastiche, residenziali, commerciali ecc.).

L'approvazione dei Piani particolareggiati e/o di recupero comporterà l'automatico aggiornamento della Zonizzazione acustica.

Nella definizione dell'assetto planivolumetrico dei suddetti Piani dovrà inoltre essere tenuta in particolare considerazione la rumorosità derivante da strade, già esistenti o di nuova costruzione, limitrofe o appartenenti al comparto in progetto. In particolare, nella distribuzione delle volumetrie sull'area dell'intervento dovranno essere di norma osservati distacchi dalle strade e dalle fonti mobili e fisse di rumorosità ambientale in grado di garantire lo standard di confort acustico prescritto dalla classificazione acustica relativa al comparto. In subordine, ai fini del rispetto dei limiti di rumorosità potrà essere proposta la previsione di idonee strutture fonoisolanti e/o fonoassorbenti a protezione degli edifici (barriere acustiche, terrapieni, barriere verdi etc.).

#### **II-2 Documentazione da produrre in sede di presentazione di istanze di autorizzazione alla formazione di Piani particolareggiati di iniziativa pubblica e privata, Piani di recupero e strumenti urbanistici preventivi**



[REDACTED]

Ai Piani particolareggiati di iniziativa pubblica e privata e ai Piani di recupero dovrà essere allegata una relazione di impatto acustico, redatta da un tecnico abilitato (articolo 2 della Legge n.447 del 26 ottobre 1995), che dovrà essere costituita dai seguenti punti:

- rilevazioni fonometriche per la valutazione del livello di rumorosità ambientale dello stato di fatto (periodi sufficientemente lunghi e tali da valutare per tutto l'arco della settimana il clima di rumore effettivo);
- valutazione dell'eventuale incremento percentuale del traffico veicolare e del relativo contributo alla rumorosità ambientale;
- localizzazione e descrizione di impianti, di apparecchiature e/o di attività rumorose e valutazione dei relativi contributi alla rumorosità ambientale (analisi qualitativa e quantitativa delle sorgenti);
- valutazione del contributo complessivo all'inquinamento acustico derivante dal comparto in progetto e verifica del rispetto dei limiti di zona previsti dalla Zonizzazione acustica;
- previsione del rispetto del criterio differenziale, di cui all'articolo 4 del D.P.C.M. 14 novembre 1997, nel caso in cui siano presenti impianti e/o attività rumorose, eccedenti i limiti previsti dalla Zonizzazione acustica.

Le eventuali opere di protezione passiva dovranno risultare progettate ed attuate contestualmente con le opere di urbanizzazione primaria, risultando inoltre la loro completa realizzazione condizione necessaria e vincolante per il conseguimento del certificato di agibilità da parte degli edifici alla cui protezione acustica esse risultano destinate.

### **II-3 Relazione di impatto acustico da presentare in allegato alle istanze di concessione e/o autorizzazione edilizia**

Gli interventi di trasformazione edilizia in ambienti civili ad uso privato, pubblico e collettivo e in ambienti di lavoro ad uso produttivo nel settore secondario e terziario relativi a nuove realizzazioni, ampliamenti e ristrutturazioni dovranno garantire il rispetto dei limiti massimi di esposizione al rumore ai sensi della Zonizzazione acustica. Contestualmente all'istanza di concessione o di autorizzazione edilizia per interventi di trasformazione edilizia di edifici ad uso privato, pubblico e collettivo relativi a nuove realizzazioni, ampliamenti e ristrutturazioni dovrà essere allegata una relazione di impatto acustico,

redatta da un tecnico abilitato (articolo 2 della Legge n.447 del 26 ottobre 1995), che dovrà essere costituita dai seguenti punti:

- rilevazioni fonometriche per la valutazione del livello di rumorosità ambientale dello stato di fatto;
- localizzazione e descrizione degli eventuali impianti tecnologici rumorosi e valutazione dei relativi contributi alla rumorosità ambientale;
- valutazione del rispetto dei requisiti di fonoisolamento indicati nei punti IV-1 e IV-2 del presente regolamento.

Gli edifici destinati a residenza unifamiliare sono esonerati dal rispetto delle normative previste per quanto riguarda l'isolamento acustico degli elementi interni.

Nel caso di interventi di trasformazione edilizia in ambienti di lavoro ad uso produttivo nel settore secondario e terziario la suddetta relazione dovrà contenere anche indicazioni relative all'inquinamento acustico verso l'esterno. In questo caso la relazione di impatto acustico dovrà essere costituita dai seguenti punti:

- rilevazioni fonometriche per la valutazione del livello di rumorosità ambientale dello stato di fatto;
- localizzazione e descrizione delle sorgenti sonore connesse all'attività produttiva e valutazione dei relativi contributi alla rumorosità ambientale;
- valutazione del contributo complessivo all'inquinamento acustico derivante dall'intervento in progetto e verifica del rispetto del limite massimo di zona previsto dalla Zonizzazione acustica e del criterio differenziale, di cui all'articolo 4 del D.P.C.M. 14 novembre 1997, anche mediante l'uso di programmi di simulazione acustica.

#### **II-4 Relazione di impatto acustico da allegare ai progetti di opere stradali e infrastrutture di trasporto**

E' fatto obbligo ai soggetti pubblici e privati, titolari dell'iniziativa relativa alla progettazione e alla realizzazione di nuove infrastrutture di trasporto nel territorio del Comune di Trino ovvero alla ristrutturazione di quelle esistenti, di porre in atto tutti i possibili accorgimenti costruttivi, soluzioni tecnologiche e scelta di materiali (in primo luogo barriere antirumore, asfalti che riducono la rumorosità, ove necessario ed a seguito di una valutazione tecnica specifica a cura di un tecnico

abilitato (articolo 2 della Legge n.447 del 26 ottobre 1995), anche mediante l'ausilio di modelli di calcolo e programmi di simulazione acustica) atti a garantire la minimizzazione degli effetti di inquinamento acustico nei confronti delle aree e degli insediamenti esposti. Analoghi criteri dovranno essere osservati per quanto possibile in occasione della ripavimentazione degli assi viari urbani.


La relazione di impatto acustico, redatta da un tecnico abilitato (articolo 2 della Legge n.447 del 26 ottobre 1995) e da allegare ai progetti relativi alla realizzazione di nuove strade, dovrà contenere i seguenti punti:

- rilevazioni fonometriche per la valutazione del livello di rumorosità ambientale allo stato di fatto;
- valutazione dei flussi di traffico veicolare complessivo, della percentuale di veicoli pesanti e del relativo contributo alla rumorosità ambientale;
- valutazione del contributo complessivo all'inquinamento acustico derivante dall'infrastruttura in progetto e verifica del rispetto del limite massimo di zona previsto dalla Zonizzazione acustica da rilevare al limite delle zone edificate e da edificare;
- proposta dei dispositivi finalizzati al contenimento degli effetti di inquinamento acustico.

Nel caso in cui dall'esercizio dell'infrastruttura di trasporto in progetto derivi il superamento degli standard di comfort acustico previsti dalla zonizzazione acustica a carico delle aree contermini, i piani parcellari di esproprio relativi alla realizzazione di nuove linee di trasporto e/o al potenziamento di quelle esistenti dovranno prevedere l'acquisizione delle aree utili alla realizzazione dei necessari dispositivi di protezione ed il progetto esecutivo dovrà risultare integrato dalla dettagliata descrizione di detti dispositivi.

## **II-5 Documentazione acustica da presentare in sede di riuso o subentro nell'uso del patrimonio edilizio esistente**

Nel caso di mutamento della destinazione d'uso di una unità immobiliare, anche in assenza di trasformazione edilizia, dovrà essere presentata da parte del nuovo utilizzatore una dichiarazione, corredata da relazione di impatto acustico redatta da tecnico abilitato (articolo 2 della Legge n.447 del 26 ottobre 1995), in cui si attesti che la nuova



attività non comporta una situazione peggiorativa sotto il profilo delle emissioni di rumore.

## Capo III

### **Esposizione all'inquinamento acustico ed utilizzazione edificatoria dei suoli**

#### **III-1 Vincoli all'utilizzazione edificatoria dei suoli per finalità di protezione dall'inquinamento acustico, relativi a nuovi comparti urbanistici**

In linea di principio il grado di protezione dell'inquinamento acustico da conseguire nel caso di comparti urbanistici di nuova costruzione corrisponde al limite massimo di esposizione al rumore stabilito dalla Zonizzazione acustica per la classe di appartenenza del comparto interessato.

Per il conseguimento degli obiettivi attesi potrà essere prescritta, da parte della Pubblica Amministrazione, la realizzazione di interventi attivi e passivi per il contenimento della rumorosità ambientale. In particolare, per gli interventi di protezione attiva si potrà fare ricorso alla limitazione del traffico veicolare, all'adozione dei limiti di velocità, all'istituzione di isole pedonali e di sensi unici o all'utilizzo di asfalti speciali a bassa rumorosità, mentre per gli interventi di protezione passiva si potrà fare ricorso alla realizzazione di opportune barriere acustiche naturali e/o artificiali oppure potranno essere prescritte particolari condizioni planovolumetriche degli edifici (altezza, distribuzione e distanza dagli assi di traffico principali, in questo caso anche con distacchi superiori ai rispetti di tipo urbanistico evidenziati nelle tavole grafiche di PRG).

Nel caso di edifici non residenziali o di strutture particolarmente protette potrà essere consentito il non rispetto dei limiti suddetti, misurati in facciata, se i requisiti tecnico-costruttivi delle strutture edilizie in oggetto sono tali da garantire almeno all'interno delle stesse e lungo tutto il periodo dell'anno un adeguato comfort acustico, definito dai limiti di livello sonoro indotto all'interno degli edifici indicati dal D.P.C.M 5 dicembre 1997 (determinazione dei requisiti acustici passivi degli edifici).

Per gli edifici residenziali potrà essere consentito il non rispetto generalizzato dei limiti previsti se sarà almeno garantito un adeguato

comfort acustico nei singoli locali nelle ore d'uso prevalenti (ad esempio, il limite massimo previsto per il periodo notturno dovrà essere rispettato all'interno delle camere da letto e non necessariamente negli ambienti dedicati alle attività diurne).

In ogni caso se il comparto urbanistico in oggetto ricadesse su due o più zone acustiche, dovranno essere rispettati i limiti più bassi di queste.

### **III-2 Vincoli all'autorizzazione edificatoria dei suoli per finalità di protezione dall'inquinamento acustico, relativi a strumenti urbanistici preventivi ( Piani di recupero, comparti a ristrutturazione urbanistica ) in contesti ad impianto consolidato**

Nel caso di interventi di trasformazione edilizia in contesti ad impianto consolidato dovrà essere perseguito, per quanto possibile, il rispetto dei limiti previsti dalla Zonizzazione acustica misurati in facciata agli edifici.

Il mancato rispetto dei limiti previsti, misurati in facciata, potrà essere consentito:

- per gli edifici non residenziali o per le strutture particolarmente protette, se i requisiti tecnico-costruttivi delle strutture edilizie in oggetto sono tali da garantire almeno all'interno delle stesse e lungo tutto il periodo dell'anno un adeguato comfort acustico così come indicato dal D.P.C.M. 5 dicembre 1997 (determinazione dei requisiti acustici passivi degli edifici);

- per gli edifici residenziali il rispetto dei limiti previsti se sarà almeno garantito un adeguato comfort acustico, ai sensi del suddetto D.P.C.M. 5 dicembre 1997.

E' vietato il recupero ai fini residenziali di edifici o loro parti in assenza del rispetto delle prescrizioni di cui sopra.

### **III-3 Vincoli all'utilizzazione edificatoria dei suoli per finalità di protezione dall'inquinamento acustico, relativi a interventi edilizi diretti**

Nel caso di edifici di nuova costruzione o di ristrutturazione, ampliamenti o sopraelevazioni che comportino il rifacimento di muri e

di serramenti esterni, di muri divisorii tra appartamenti e di solai e pavimenti, valgono i vincoli riportati ai punti III-1 e III-2.

#### **III-4 Prescrizioni da osservare per la tutela dell'ambiente esterno nel caso di edifici in cui si prevedano impianti, funzioni o attività in grado di provocare inquinamento acustico**


Fermo restando il rispetto del criterio differenziale all'interno di edifici contermini, i limiti massimi ammissibili di rumore proveniente da sorgenti interne a edifici in cui si prevedano impianti, funzioni o attività in grado di provocare inquinamento acustico sono quelli previsti dall'articolo 4 del D.P.C.M. 14 novembre 1997; per quegli impianti non indicati nel suddetto decreto valgono i limiti fissati dal D.P.C.M. 5 dicembre 1997 "Determinazione dei requisiti passivi degli edifici".

#### **III-5 Prescrizioni da osservare in sede di progettazione e realizzazione di infrastrutture di trasporto**

La prevenzione dall'inquinamento acustico da traffico si attua con interventi sui parametri stessi del traffico (provvedimenti sulla viabilità, sulla velocità di scorrimento e sulla disciplina della circolazione). Un effetto importante sulla rumorosità da traffico è indotto dal tipo di pavimentazione che deve comunque rispondere sia alle esigenze di silenziosità sia a quelle primarie di sicurezza, quali, ad esempio, assorbimento dell'acqua piovana, durevolezza, antisdruciolabilità.

Inoltre, un ulteriore effetto rilevante è determinato dalla fluidità del traffico stesso; studiando opportunamente la collocazione di rotatorie di piccolo raggio si aumenta la fluidità del traffico, riducendo la velocità media a 30Km/h ed eliminando le fermate e le accelerazioni in partenza, che sono causa preponderante di rumore nelle intersezioni stradali.

L'utilizzo di asfalti fonoassorbenti deve essere preceduto dal calcolo della efficacia acustica dell'intervento nei confronti delle aree disturbate e della prevista conservazione nel tempo delle caratteristiche acustiche, nonché dei costi di manutenzione degli stessi; dovranno, quindi, essere impiegati asfalti che danno il massimo rendimento acustico a parità di costi gestionali.



Se gli interventi di cui sopra non sono sufficienti a consentire il rispetto dei limiti previsti si può ricorrere, per il rumore indotto sia da traffico veicolare che da traffico ferroviario, alla difesa passiva delle aree interessate con opportune barriere acustiche, i cui effetti devono essere preventivamente determinati.





## Capo IV

### **Requisiti di fonoisolamento degli edifici di nuova costruzione ed oggetto di interventi di ristrutturazione, restauro e risanamento**

#### **IV-1 Requisiti minimi da garantire**

Per il contenimento dell'inquinamento acustico all'interno di ambienti civili ad uso privato, pubblico o collettivo si dovrà fare riferimento al D.P.C.M. 5 dicembre 1997 (Determinazione dei requisiti passivi degli edifici).

#### **IV-2 Requisiti di garantire nel caso di edifici esposti in facciata a livelli equivalenti superiori agli standard prescritti in sede zonizzazione acustica**

Per il contenimento dell'inquinamento acustico all'interno di edifici esposti in facciata a livelli equivalenti superiori agli standard prescritti in sede di zonizzazione acustica si fa riferimento al potere fonoisolante degli infissi esterni, delle griglie e delle prese d'aria verso l'esterno, delle strutture divisorie esterne verticali con e senza serramento. Il potere fonoisolante dei suddetti elementi, misurato in laboratorio a 500 Hz, non deve essere inferiore ai seguenti valori:

- infissi esterni: ..... >30 dB;
- strutture divisorie esterne verticali con serramento..... >35 dB;
- strutture divisorie esterne verticali senza serramento ..... >50 dB.

## **Capo V**

### **Disciplina delle attività rumorose**

#### **V-1 Declaratoria di attività rumorosa**

Si definisce attività rumorosa l'uso di impianti, apparecchiature, macchine di ogni genere in attività di carattere produttivo, ricreativo o di ogni altro tipo che comporti emissione sonore provocanti sull'uomo effetti indesiderati, disturbanti o determinanti un qualsiasi deterioramento qualitativo dell'ambiente.

Viene assunto disturbante un valore di rumorosità ambientale, da misurare come livello equivalente Leq ad 1 metro dalla sorgente specifica di rumore, superiore agli 80 dB(A).

#### **V-2 Limiti all'usabilità del patrimonio edilizio per attività, per funzioni e/o per l'installazione di impianti in grado di dare luogo ad effetti di inquinamento acustico**

L'allocazione delle attività a maggiore impatto acustico nel patrimonio edilizio esistente deve essere improntato alla minimizzazione della rumorosità ambientale esterna.

L'insediamento di tali attività non deve avvenire, per quanto possibile, in edifici a prevalente destinazione residenziale.

L'insediamento di attività ad elevato impatto acustico che si svolgono in periodo notturno dovrebbe avvenire in edifici direzionali a bassa presenza di funzioni residenziali dove sono presenti elevate dotazioni a parcheggio non altamente utilizzati durante il periodo notturno.

In presenza di edifici ad uso residenziale, la relazione di impatto acustico dovrà verificare sia l'emissione sonora diretta che quella indiretta causata dal traffico indotto con particolare riferimento al periodo notturno. Il rumore causato dal traffico indotto non dovrà superare il limite previsto dalla Zonizzazione acustica. Nel caso in cui il rumore ambientale risulti superiore al limite di zona, il rumore misurato con l'attività in funzione non dovrà essere superiore al rumore misurato con l'attività chiusa (nel giorno di chiusura).

Nelle aree residenziali l'insediamento di attività rumorose non dovrà causare un incremento della rumorosità ambientale all'interno dei

locali adiacenti da ritenersi ai sensi dell'articolo 4 del D.P.C.M. 14 novembre 1997.

### **V-3 Assoggettabilità delle attività rumorose al Nulla osta all'uso specifico di cui alle Norme tecniche attuative del PRG**

L'esercizio di attività rumorose, così come precedentemente definite al punto V-1, è soggetto al Nulla osta all'uso specifico, prima dell'insediamento in una determinata unità immobiliare.


### **V-4 Requisiti di fonoisolamento da garantire per immobili o loro porzioni, in cui si trovino installazioni ed impianti o si svolgano attività causanti effetti di inquinamento acustico**

Il rilascio dell'autorizzazione all'uso specifico per locali per attività rumorose è subordinato alla presentazione di una relazione di impatto acustico redatta da un tecnico abilitato (articolo 2 della Legge n.447 del 26 ottobre 1995), in cui vengono fissati i requisiti acustici di elementi edilizi atti a tutelare gli abitanti dai rumori trasmessi per via aerea, prodotti nell'ambito dello stesso edificio.

Negli ambienti che devono ospitare attività rumorose l'isolamento acustico normalizzato per via aerea fra ambienti adiacenti e sovrapposti non deve essere inferiore a 50 dB(A). Le norme di riferimento per la valutazione e la verifica in opera dei requisiti sono quelle indicate dal D.P.C.M. 5 dicembre 1997.

### **V-5 Disposizioni relative all'isolamento degli impianti esterni in grado di generare effetti di inquinamento acustico**

L'installazione di impianti esterni in grado di generare effetti di inquinamento acustico (impianto di condizionamento, climatizzazione, ricambio aria ed altro) in edifici o in singole porzioni collocate in aree residenziali classificate secondo la Zonizzazione acustica I,II,III o IV ovvero in aree non residenziali contermini ad aree in cui siano presenti funzioni residenziali potrà avvenire soltanto dopo verifica che la rumorosità misurata con l'apparecchio in funzione alla distanza di 1 metro dal punto di emissione sonora non dia in ogni caso luogo al superamento del limite massimo di zona nel caso in cui quest'ultimo



risulti rispettato con l'impianto non funzionante; nel caso in cui il limite di zona risultasse superato, il funzionamento dell'apparecchio non dovrà dare luogo all'incremento della rumorosità ambientale. Il mancato adeguamento all'ordinanza di cui al successivo Capo VII comporterà il divieto di esercizio degli impianti.

#### **V-6 Disposizioni relative alla collocazione di impianti in grado di generare vibrazioni trasmissibili per via strutturale**

L'installazione di impianti o macchine che durante il loro funzionamento possono dar luogo vibrazioni o rumori trasmissibili per via strutturale devono di norma essere collocate ai piani terra su idonei supporti e basamenti antivibrazioni. E' esclusa la loro collocazione su piani sovrastanti interrati e seminterrati; deroga può essere concessa dietro presentazione di una relazione attestante la non rumorosità della macchina, redatta da un tecnico abilitato (articolo 2 della Legge n.447 del 26 ottobre 1995).

## **Capo VI**

### **Disciplina delle attività rumorose e temporanee**

#### **VI-1 Declaratoria di attività rumorosa temporanea**

Si definisce attività rumorosa temporanea qualsiasi attività, definita rumorosa ai sensi del paragrafo V-1; che si esaurisce in periodi di tempo limitati o legata ad ubicazioni variabili e che viene svolta all'aperto o in strutture precarie o comunque al di fuori di edifici o insediamenti aziendali.

#### **VI-2 Documentazione da produrre in sede di presentazione di istanze di autorizzazione in deroga per cantieri edili e per manifestazioni in luogo pubblico od aperto al pubblico**

La domanda di autorizzazione in deroga per i cantieri edili, come definiti nel successivo paragrafo VI-3, e per le manifestazioni in luogo pubblico od aperto al pubblico, come definite nel successivo paragrafo VI-7, deve intendersi compresa rispettivamente nell'istanza di licenza edilizia e/o nella domanda di licenza per spettacoli e intrattenimenti pubblici.

In conformità a quanto prescritto nei successivi paragrafi dovrà essere allegata alle suddette istanze una relazione di impatto acustico secondo le modalità riportate nei paragrafi VI-1 e VI-7.

#### **VI-3 Prescrizioni per il rilascio dell'autorizzazione in deroga per i cantieri edili, stradali ed assimilabili**

L'autorizzazione in deroga per i cantieri edili, stradali ed assimilabili prevista dal IV comma dell'articolo 1 del D.P.C.M. 1° marzo 1991 viene rilasciata contestualmente alla licenza edilizia a condizione che l'impiego di attrezzature ed impianti rumorosi avvenga attuando tutti gli accorgimenti tecnicamente disponibili per rendere meno disturbante il loro uso. Gli impianti fissi (motocompressori, betoniere, gruppi elettrogeni, ecc.) dovranno essere opportunamente collocati nei cantieri in modo da risultare schermati rispetto agli edifici residenziali

circostanti. Gli schermi potranno essere costituiti da barriere anche provvisorie (ad esempio laterizi di cantiere, cumuli di sabbia ecc.) opportunamente posizionate. Sono comunque vietate tutte le modifiche che comportano una maggiore emissione di rumore (ad esempio la rimozione dei carter dai macchinari). Gli avvisatori acustici potranno essere utilizzati solo se non sostituibili con altri di tipo luminoso e nel rispetto delle norme antinfortunistiche.

#### **VI-4 Relazione di impatto acustico da allegare all'istanza di licenza edilizia**

E' vietato l'inizio dei lavori relativi all'apertura di cantieri edili in aree zonizzate nelle classi I, II, III, IV nell'ambito dei quali si preveda l'uso con carattere non occasionale di attrezzature o macchine rumorose (ad esempio motocompressori, gruppi elettrogeni, martelli demolitori, escavatori, pale cariatrici, betoniere ecc.) in mancanza del preventivo deposito di una relazione di impatto acustico concernente:

- la descrizione del tipo di macchine ed impianti rumorosi di cui si prevede l'impiego;
- la loro collocazione all'interno del cantiere e la presenza di eventuali schermature acustiche;
- la distanza e l'ubicazione degli edifici esposti alla propagazione del rumore;
- il percorso di accesso e le aree di carico e scarico dei materiali e dei rifiuti.

Nel caso in cui la situazione descritta dovesse far prevedere il superamento del livello equivalente di 70 dB(A) in facciata degli edifici residenziali esposti ovvero di 55dB(A) all'interno delle abitazioni a finestre chiuse degli stessi, potranno essere prescritte limitazioni aggiuntive rispetto a quelle prescritte nel presente paragrafo.

Analoga relazione dovrà essere allegata alle comunicazioni di inizio lavori relative agli interventi di cui sopra, restando facoltà dell'amministrazione comunale disporre la sospensione dei lavori nel caso in cui si accertino, a carico degli edifici contermini, le condizioni di esposizione al rumore eccedenti quanto descritto al presente articolo.

## **VI-5 Orari previsti per i cantieri edili, stradali ed assimilabili autorizzati in deroga**

L'attivazione di macchine rumorose e l'esecuzione di lavori rumorosi autorizzati in deroga ai limiti fissati dal D.P.C.M. 1° marzo 1991 nei cantieri edili può essere consentita nei giorni feriali, escluso il sabato pomeriggio, dalle ore 8,00 alle ore 12,30 e dalle 14,30 alle ore 18,00 nel periodo in cui vige l'ora solare e dalle ore 7,30 alle ore 12,30 e dalle ore 14,30 alle ore 19,00 nel periodo in cui vige l'ora legale. L'attivazione di macchine rumorose e l'esecuzione di lavori rumorosi autorizzati in deroga ai limiti fissati dal D.P.C.M. 1° marzo 1991 nei cantieri stradali può essere consentita nei giorni feriali dalle ore 7,00 alle ore 20,00.

Le attività che non comportano l'impiego di attrezzature che danno luogo al superamento dei limiti di zona sono vietati dopo le ore 20,00 e comunque durante il periodo notturno.

Per i cantieri edili e stradali da attivarsi per il ripristino urgente dell'erogazione di servizi pubblici (linee telefoniche ed elettriche, condotte fognarie, di acqua potabile, di gas ecc.) ovvero in situazioni di pericolo per l'incolumità della popolazione è concessa deroga agli orari e agli adempimenti amministrativi previsti dalla presente normativa.

## **VI-6 Prescrizioni per la coltivazione delle cave di materiali**

Al piano di coltivazione delle cave di materiali dovrà essere allegata una relazione di impatto acustico che conterrà la caratterizzazione delle principali sorgenti di rumore e la stima dei livelli statistici più significativi all'esterno dell'area di cava e in prossimità degli edifici abitati più vicini.

Le escavazioni dovranno di norma procedere previa preparazione di un piano di lavoro posto 2 metri sotto il piano campagna su cui dovranno essere posizionate le macchine operatrici.

In presenza di edifici l'attività estrattiva non potrà essere condotta a distanza inferiore a 50 metri dagli edifici effettivamente abitati; in tal caso sul perimetro esterno degli scavi dovrà essere realizzato preventivamente un argine di contenimento del rumore di altezza

minima tale da garantire un livello equivalente non superiore a 60 dB(A) alla facciata esterna dell'edificio.

Distanze minori potranno essere eventualmente concesse a condizione che per particolari accorgimenti nella cantierizzazione sia comunque documentato il rispetto dei limiti di esposizione prescritti dal presente articolo.

Tutte le macchine escavatrici dovranno essere conformi alle prescrizioni di legge ed in particolare durante il loro impiego non dovranno essere asportati involucri protettivi che comportino l'aumento del rumore emesso.

#### **VI.7 Prescrizioni per il rilascio dell'autorizzazione in deroga per le manifestazioni all'aperto in luogo pubblico od aperto al pubblico, feste popolari, luna park ed assimilabili**

L'autorizzazione in deroga per le manifestazioni in luogo pubblico od aperto al pubblico prevista dal IV comma dell'articolo 1 del D.P.C.M. 1° marzo 1991 deve intendersi compresa nella licenza per spettacoli e intrattenimenti pubblici nel caso in cui la loro durata temporale non ecceda i 15 giorni, con almeno sette giorni consecutivi, tenuto conto che l'impiego all'aperto di strumenti musicali, amplificatori, altoparlanti o apparecchiature rumorose in genere deve essere comunque interrotto in periodo notturno dopo le 23,30.

Sono da considerarsi attività rumorose a carattere temporaneo anche quelle esercitate presso pubblici esercizi all'aperto a supporto dell'attività principale licenziata (ad esempio piani-bar, serate musicali, karaoke, cabaret ecc. e comunque tutte quelle soggette all'autorizzazione ex articoli 68 e 69 TULPS) con le limitazioni sopra indicate.

Manifestazioni all'aperto di durata superiore ai 15 giorni dovranno ottenere formale autorizzazione previa presentazione di una relazione di impatto acustico da allegare alla domanda di licenza per spettacoli e intrattenimenti pubblici che dovrà attestare che strumenti musicali, amplificatori, altoparlanti o apparecchiature rumorose in genere di cui si prevede l'uso, in seguito agli accorgimenti adottati, diano luogo ad un livello equivalente non superiore a 70 dB(A) misurato sul perimetro esterno dell'area, non superiore a 60 dB(A) misurato in facciata agli



edifici residenziali esposti e non superiore a 40 dB(A) misurato all'interno delle abitazioni circostanti a finestre chiuse.

L'impiego all'aperto delle apparecchiature rumorose dovrà in ogni caso essere interrotto durante il periodo notturno dopo le ore 23,30.

La valutazione dovrà tenere conto della localizzazione di impianti e di attrezzature rumorose in relazione al tipo di manifestazione ed al periodo dell'anno di svolgimento (estivo-invernale).

### **VI-8 Prescrizioni per l'impiego di attrezzature rumorose con carattere di temporalità**

Macchine da giardino: l'impiego di macchine ed impianti rumorosi per l'esercizio di lavori di giardinaggio è consentito nei giorni feriali, escluso il sabato, dalle ore 7,30 alle ore 13,00 e dalle ore 15,00 alle ore 19,00 e nei giorni festivi e al sabato dalle ore 9,00 alle ore 12,00 e dalle ore 16,00 alle ore 19,00. Le macchine e gli impianti in uso per l'esecuzione di lavori di giardinaggio devono essere tali da ridurre l'inquinamento acustico nelle zone circostanti ai livelli più bassi consentiti dalla tecnica corrente ovvero conformi alle direttive comunitarie recepite dalla normativa nazionale.

Altoparlanti: l'impiego di altoparlanti installati su veicoli, ai sensi dell'articolo 59 del Regolamento del Codice della Strada, è consentito nei giorni feriali dalle ore 8,00 alle ore 13,00 e dalle ore 15,00 alle ore 19,00.

Cannoncini spaventapasseri: l'impiego dei dispositivi denominati per la dispersione dei volatili nei terreni coltivati è consentito a distanza superiore a 200 metri dalle abitazioni residenziali ed è comunque vietato durante il periodo notturno.

Allarmi antifurto: i sistemi di allarme acustico antifurto devono essere dotati di un dispositivo temporizzatore che ne limiti l'emissione sonora ad un massimo di 15 minuti primi in un ora; nel caso di sistemi di allarme acustico antifurto installati su veicoli l'emissione sonora deve essere intervallata e comunque contenuta nella durata massima di 3 minuti primi. In tutti i casi il riarmo del sistema di allarme non può essere di tipo automatico, ma deve essere effettuato manualmente.



## **Capo VII**

### **Ordinanze contingibili ed urgenti**

Qualora sia richiesto da eccezionali ed urgenti necessità di tutela della salute pubblica o dell'ambiente il Sindaco, secondo quanto previsto dall'articolo 8 della Legge n. 59 del 3 marzo 1987, e dall'articolo 9 della Legge n.447 del 26 ottobre 1995, può ordinare il ricorso temporaneo a speciali forme di contenimento o di abbattimento delle emissioni sonore, inclusa la inibitoria parziale o totale di determinate attività. Tale facoltà non è valida nel caso di servizi pubblici essenziali.

## Capo VIII

### Sanzioni amministrative

Fermo restando quanto disposto dall'articolo 10 della Legge n.447 del 26 ottobre 1995, vengono stabilite le seguenti sanzioni amministrative:

a) chiunque violi le disposizioni relative all'isolamento e alla collocazione degli impianti di cui ai V-5 e V-6 è sottoposto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 100 a € 1000 a cui seguirà una ordinanza di adeguamento;

b) chiunque violi le prescrizioni relative all'impiego di attrezzature rumorose o agli orari previsti per i cantieri edili, stradali ed assimilabili o alle manifestazioni all'aperto in luogo pubblico od aperto al pubblico, feste popolari, luna park ed assimilabili di cui ai punti VI-3, VI-5 e VI-7 è sottoposto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 100 a € 1000 a cui potrà seguire una ordinanza di adeguamento;

c) chiunque violi le prescrizioni relative alla coltivazione di cave di materiali di cui al punto VI-6 è sottoposto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 100 a € 1000 a cui seguirà una ordinanza di adeguamento;

d) chiunque violi le prescrizioni relative all'impiego di attrezzature rumorose con carattere di temporaneità di cui al punto VI-8 è sottoposto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 100 a € 1000 a cui potrà seguire una ordinanza di adeguamento. I sopraelencati importi sono raddoppiati in caso di recidiva.